

REGOLAMENTO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO (Contratto integrativo di 2° livello – Allegato 2)

Art. 1) Con provvedimento della Direzione Generale vengono annualmente indetti, entro il mese di ottobre, concorsi per titoli relativi all'anno scolastico o accademico precedente riservati ai figli dei dipendenti dell'Ente in servizio alla data di adozione del bando.

L'importo di ciascuna borsa di studio e i relativi requisiti di profitto vengono fissati come segue:

- a) € 500 all'atto della promozione annuale o dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado riportando votazione non inferiore a 8/10. Nei casi in cui il profitto sia espresso con un giudizio, la Commissione ristretta provvede ai fini dell'applicazione del precedente comma, ad esprimere in decimi i giudizi medesimi secondo la seguente tabella di equiparazione:

SUFF. = 6; BUONO = 7; DISTINTO = 8; OTTIMO = 9.

Nelle ipotesi in cui la trasformazione di cui al comma precedente sia possibile soltanto per alcune classi dello stesso ordine di scuola saranno predisposte distinte graduatorie per ciascun gruppo di classi.

A parità di punteggio è attribuita la precedenza agli studenti che frequentano corsi di studio in sedi diverse da quelle di residenza del genitore dipendente

- b) € 700 all'atto della promozione annuale con votazione non inferiore a 8/10, e dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado riportando votazione non inferiore a 80/100;
- c) € 1.050
- per la frequenza di un corso di studi universitario nuovo ordinamento (triennale)
 - per la frequenza di un corso di studi universitario nuovo ordinamento specialistica (biennale)
 - per la frequenza di un corso di studi universitario laurea a ciclo unico (o vecchio ordinamento)

Per gli studenti universitari e di corsi conseguiti all'estero equiparati in base a disposizioni di legge, in regola con il corso degli studi come previsto dai singoli ordinamenti universitari, la votazione media ponderata dei voti di esame, calcolata tenendo conto per ciascun esame dei rispettivi crediti formativi attribuiti, non deve essere inferiore a 25/30 e deve riferirsi al 50% degli esami ovvero dei crediti formativi, con arrotondamento (0,01-0,50= 0; 0,51 – 0,99= 1), previsti dal piano di studi dell'anno accademico le cui sessioni di esame sono ultimate nell'anno di presentazione della relativa domanda, fermo restando il superamento di tutti gli esami ed il conseguimento di tutti i crediti formativi previsti negli anni precedenti (ad esclusione delle idoneità).

Considerando la circostanza per cui nel nuovo ordinamento universitario sono stati istituiti i "crediti formativi" (CFU) la Commissione ristretta, in sede di istruttoria delle domande per l'assegnazione delle borse di studio, ne deve tener conto valutando i crediti formativi, anche nel caso in cui lo studente non segua la suddivisione per anni eventualmente indicata dall'ordine degli studi e/o non abbia presentato un piano di studi individuale e/o non sia possibile fare riferimento a vincoli di propedeuticità tra gli esami.

- In tali casi, le ipotesi di cui alla lettera c) viene disciplinata computando i crediti formativi.
- d) € 500 per il conseguimento del diploma di laurea o della laurea entro il corso legale degli studi. Il beneficio può essere concesso una sola volta.

Art. 2) Al dipendente che consegua il diploma di scuola secondaria di primo e di secondo grado, il diploma di laurea o la laurea, e il dottorato di ricerca viene riconosciuta una borsa di studio di € 500 (il beneficio può essere concesso una sola volta).

Art. 3) Le domande di concessione delle borse di studio, da inoltrare al Direttore Generale tramite l'Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, devono essere presentate entro il termine previsto dal bando, corredate dei documenti prescritti nel bando stesso.

La Commissione ristretta provvede a stilare la graduatoria delle domande prodotte e predispone la relativa disposizione di spesa di competenza del Direttore Generale.

Nel caso in cui la Commissione ristretta non dovesse accogliere la domanda di borsa di studio, in quanto non conforme alla disciplina stabilita nel presente regolamento, l'Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane comunica, per iscritto, l'avvenuto esito negativo con indicazione delle relative motivazioni.

L'eventuale ricorso avverso la reiezione della domanda deve essere effettuato dal dipendente interessato entro i 10 giorni successivi alla notifica, con inoltro del ricorso stesso al Direttore Generale dell'Ente. Il Direttore Generale si pronuncia entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione.

Art. 4) All'atto della domanda il dipendente, sotto personale responsabilità civile e penale, dovrà dichiarare che non ha usufruito già, per lo stesso anno scolastico, di borse di studio o di analoghi benefici da parte di altri enti.

Art. 5) Nel caso in cui i genitori dello studente siano entrambi dipendenti della Cassa, la concessione della borsa di studio può essere richiesta da uno solo di essi.